

# Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

N. 140 – 33886 / 2013

(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 27-3956 DEL

6/2/2012. PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA

IMPRESA: TRM S.p.A.

**SEDE LEGALE:** VIA LIVORNO, 60 – 10144 TORINO

**SEDE OPERATIVA:** VIA GORINI – TORINO

P.IVA: 08566440015 POS. N. 018502

## Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

#### PREMESSO CHE:

- In data 6/2/2012, con provvedimento n. 27-3956, la Provincia di Torino ha rinnovato ai sensi dell'art. 29-octies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni.
- Tale autorizzazione stabilisce tra l'altro, in ottemperanza con quanto indicato dal Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti", quanto segue:
  - o al punto 2.1.2 dell'allegato, che la data di inizio delle operazioni di incenerimento dei rifiuti deve essere comunicata alla Provincia di Torino e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo;
  - o al punto 2.1.14 dell'allegato, che l'impianto deve essere gestito in modo tale che i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi;
  - o al punto 2.1.16 dell'allegato, che i bruciatori di avvio e di supporto della combustione, che equipaggiano ciascuna delle tre linee dell'impianto, devono essere utilizzati nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita al punto precedente durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Il bruciatore di supporto deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita al punto precedente;
  - o al punto 2.1.17 lettera c) dell'allegato, che l'impianto deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione dei rifiuti qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi;
  - al punto 2.4.7 dell'allegato, che nei casi di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m<sup>3</sup>,



- espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di CO e TOC;
- o al punto 2.4.8 dell'allegato, che non appena si verificano condizioni anomale di cui ai precedenti punti 2.4.6 e 2.4.7, il gestore deve provvedere ad informare tempestivamente (entro le otto ore successive) la Provincia di Torino e l'ARPA, indicando le cause, i parametri ambientali influenzati, la frequenza, la durata e il tempo necessario per l'intervento di ripristino. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- Inoltre l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione in atmosfera per ogni singolo inquinante ed in particolare al punto 2.4.21 lettera f dell'allegato dispone che, per le misurazioni in continuo di monossido di carbonio (CO), i valori limite di emissione semiorari si intendono rispettati se:
  - o nessuno dei valori medi su 30 minuti supera in un periodo di 24 ore il valore limite di emissione stabilito nella tabella 7 colonna B (100 mg/m³) oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/m³.
- Con lettere del 9/7/2013, di prot. CS/13/2519 (prot. prov.le 122228) e del 26/7/2013 di prot. CS/13/2687 (prot. prov.le 132828), la società TRM S.p.A. ha comunicato l'avvio per i giorni 10 luglio e 29 luglio rispettivamente delle linee 1 e 2 dell'impianto di incenerimento.
- Con comunicazioni inviate il 11/7/2013 (prot. prov.le 123272, 123274, 123833), la TRM S.p.A. ha informato la Provincia di Torino di alcune condizioni anomale verificatesi alla linea 1 dell'impianto, comunicando contestualmente l'arresto della medesima linea per indagini tecniche sull'anomalia.
- Vista tale comunicazione, con lettera del 15/7/2013 di prot. 124432 il competente servizio provinciale ha chiesto all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di effettuare le opportune verifiche in sito, al fine di controllare il rispetto delle prescrizioni vigenti anche in caso di condizioni anomale di funzionamento dell'impianto.
- Con nota del 19/7/2013 di prot. CS/13/2621 (prot. pro.vle 128718) la società TRM S.p.A. ha trasmesso una relazione tecnica avente ad oggetto le cause e le modalità di soluzione relative alle disfunzioni avvenute il 10 e 11 luglio.
- In data 25/7/2013, mediante lettera di prot. 69591 (prot. prov.le 131685), l'ARPA ha inviato un parere tecnico sulla predetta documentazione di TRM.
- Con lettera del 2/8/2013 di prot. 72468 (prot. prov.le 137310) l'ARPA ha trasmesso la relazione tecnica dell'1/8/2013, contenente gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuate a seguito degli eventi occorsi in data 10 e 11 luglio 2013 sulla linea 1.
- Con diverse comunicazioni trasmesse dal 31/7/2013 al 13/8/2013, la TRM S.p.A. ha informato la Provincia di Torino di ulteriori condizioni anomale verificatesi sulla <u>linea 1</u> (riavviata in data 10/8/2013, omettendo la dovuta comunicazione alla Provincia di Torino) e sulla <u>linea 2</u> dell'impianto. Contestualmente ha comunicato l'arresto della linea 2 per l'esecuzione di controlli e verifiche.
- Con nota del 22/8/2013 di prot. 77537 (prot. prov.le 143075) l'ARPA ha trasmesso la relazione tecnica datata 21/8/2013, contenente gli esiti dei controlli effettuati a seguito degli eventi di



anomalia avvenuti alle linee 1 e 2 dell'impianto tra il 31 luglio e il 12 agosto scorsi, precisando anche che alla data del 13 agosto l'impianto di incenerimento risultava spento.

• Con note del 29/8/2013, di prot. CS/13/3011 (prot. prov.le 145495) e CS/13/3012 (145608), la TRM S.p.A. ha inviato la relazione di analisi del rischio incendio del filtro a maniche, a seguito della chiusura dei relativi bypass e una relazione che elenca e analizza gli eventi di superamento dei limiti di emissione in atmosfera avvenuti nel periodo luglio – agosto 2013, ne spiega le cause e riporta le azioni risolutive adottate.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Nella relazione dell' 1/8/2013 l'ARPA comunica che **nelle giornate del 10 e 11 luglio scorso** si sono verificate delle anomalie di funzionamento della linea 1 dell'impianto di incenerimento, che hanno comportato il superamento di alcuni valori limite di emissione nella giornata dell'11/7/2013 e lo spegnimento dell'impianto. Tali superamenti sono stati in parte determinati dal trafilamento dell'effluente nella condotta di bypass del filtro a maniche, a causa del malfunzionamento della serranda di chiusura della condotta. In particolare i fatti di seguito riassunti costituiscono inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie:
  - o il tenore totale di polvere delle emissioni in atmosfera registrato nella semiora delle 19.30 (i dati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni SME si riferiscono all'ora solare) ha superato il valore limite da applicare anche in condizioni anomale di funzionamento dell'impianto (valore rilevato pari a 1342,1 mg/Nm<sup>3</sup> a fronte del limite pari a 150 mg/Nm<sup>3</sup>, espresso come media su 30 minuti);
  - è stato superato il valore limite semiorario relativo alle emissioni in atmosfera del monossido di carbonio (CO) (anch'esso da applicare anche in condizioni anomale), in quanto l'analisi statistica delle medie su 10 minuti nell'arco di una giornata ha evidenziato un numero di superamenti del valore limite di 150 mg/Nm³ pari all'8%, dato superiore al massimo ammesso (5%);
  - o nonostante i superamenti dei valori soglia che devono attivare il blocco automatico dell'alimentazione dei rifiuti, registrati per le polveri nelle semiore comprese tra le 15.30 e le 17.00 e nella giornata del 10/7/2013, l'alimentazione dei rifiuti non è stata interrotta;
  - o nella giornata dell'11/7/2013, durante la fase di spegnimento, l'impianto è stato gestito tra le semiore delle 18.30 e delle 20.00, con presenza di rifiuto in griglia, con temperature in camera di combustione inferiori agli 850 °C e con i bruciatori di supporto alla combustione che sono bruscamente scesi di carico a partire dalla semiora delle 18.30, fino a spegnersi definitivamente nella semiora delle 19.30.
- Inoltre nella stessa relazione l'ARPA segnala le seguenti criticità rilevate:
  - o lo SME ha attribuito lo stato di messa in servizio regolare della linea 1 solo a partire dalla semiora delle 16.30 del 10/7/2013, mentre dall'analisi dei parametri di processo monitorati dallo SME, ed in particolare dal numero di corse effettuate dagli spintori dei rifiuti, si evince che l'alimentazione dei rifiuti ha avuto inizio già dalla semiora delle 14.30 ed è proseguita nelle semiore successive;
  - o lo SME non ha attribuito lo stato di servizio regolare dell'impianto nelle semiore delle 19.00 e delle 20.00 dell'11/7/2013, nonostante il fatto che, dopo l'arresto degli



- spintori, si consideri ancora presenza di rifiuti in combustione sulla griglia per i successivi 90 minuti;
- o la logica di attribuzione dello stato di servizio regolare dell'impianto dello SME non consente di confrontare le emissioni in atmosfera dell'impianto con i pertinenti valori limite di emissione anche quando, ad esempio, durante un'accensione avviene alimentazione di rifiuto con temperatura in forno minore di 850 °C, oppure quando durante lo spegnimento della linea avviene un "trip di linea" o nel caso in cui venga chiuso il "clapet" con i rifiuti ancora presenti in camera di combustione;
- o la comunicazione di anomalia dell'impianto relativa alla giornata del 10 luglio, e al superamento dei valori soglia delle polveri e del CO delle 15.30, inoltrata dalla società TRM S.p.A. con un fax dell'11 luglio alle 14.30, risulta tardiva rispetto alle 8 ore prescritte;
- o i dati del polverimetro di processo (posizionato tra l'elettrofiltro e il reattore a secco) relativi alle giornate del 10 e 11 luglio sono privi di significato a causa di un probabile problema di taratura dello strumento;
- o i valori semiorari rilevati dall'analizzatore in continuo del mercurio nella giornata dell'11 luglio, pur avendo solo valore conoscitivo e non fiscale, sono superiori a 50 μg/Nm³ con valore massimo di 70 μg/Nm³;
- o la linea 2 dell'impianto di incenerimento è stata alimentata da rifiuto per 9 ore nella giornata del 9 luglio (rispettando i limiti emissivi), nonostante la comunicazione di avvio di tale linea inoltrata dalla TRM S.p.A. indicasse la data del 29 luglio.
- Di quanto sopra illustrato, le mancate o tardive comunicazioni costituiscono violazione della prescrizione individuata al punto 2.4.8 dell'allegato dell'autorizzazione vigente.
- Nelle relazioni del 19/7/2013, del 26/7/2013 e del 29/8/2013, presentate da TRM S.p.A. per spiegare le cause e le modalità di soluzione delle condizioni anomale della linea 1 dell'impianto avvenute il 10 e 11 luglio, la Società precisa che, relativamente al superamento del valore limite delle polveri, si è trattato di un guasto alla valvola di bypass del filtro a maniche e che, al fine di evitare il ripetersi dell'evento, i bypass del filtro a maniche di tutte le linee sono stati chiusi, mentre non sono state fornite indicazioni in merito al superamento del parametro CO.
- Nella relazione del 21/8/2013 l'ARPA segnala che nel **periodo tra il 31 luglio e il 12 agosto 2013** si sono verificate delle anomalie di funzionamento dell'impianto con superamento dei valori limite di emissione, alle quali ha fatto seguito lo spegnimento di entrambe le linee.
- Per quanto riguarda la <u>linea 1</u>, i fatti di seguito riassunti costituiscono violazione delle prescrizioni autorizzative:
  - o nella giornata del 10 agosto 2013 si è verificato il superamento del valore limite semiorario relativo alle emissioni in atmosfera del CO valido anche in condizioni anomale, in quanto l'analisi statistica delle medie su 10 minuti nell'arco della giornata ha evidenziato un numero di superamenti del valore limite di 150 mg/Nm³ pari all'15,7 %, superiore al massimo ammesso (5%);
  - o sempre nella stessa giornata ed in correlazione con i superamenti dei limiti di CO, la temperatura in camera di combustione è scesa al di sotto della temperatura minima prescritta (850 °C), nonostante fosse presente ancora del rifiuto: in tutti questi casi i bruciatori ausiliari non sono intervenuti, oppure sono intervenuti in modo insufficiente a mantenere la temperatura minima prescritta.



- Per quanto riguarda la <u>linea 2</u>, i fatti di seguito riassunti costituiscono violazione delle prescrizioni autorizzative:
  - o nella giornata del 12 agosto è stato superato il valore limite semiorario relativo alle emissioni in atmosfera del CO valido anche in condizioni anomale, in quanto l'analisi statistica delle medie su 10 minuti nell'arco di una giornata ha evidenziato un numero di superamenti del valore limite di 150 mg/Nm³ pari all'10,3 %, superiore al massimo ammesso (5%);
  - o nel periodo tra il 7 agosto e il 12 agosto si sono verificate semiore durante le quali la temperatura in camera di combustione è stata inferiore al valore minimo consentito, nonostante la presenza di rifiuti in camera di combustione;
  - o le comunicazioni relative alle condizioni anomale avvenute nelle giornate del 3 e del 6 agosto sono state comunicate solo alla Provincia di Torino e non all'ARPA.
- Inoltre nella stessa relazione l'ARPA segnala le seguenti criticità:
  - o durante lo spegnimento dell'impianto del 12 agosto, è stata precocemente interrotta l'alimentazione della linea di abbattimento fumi: in particolare dopo la sospensione dell'alimentazione dei rifiuti (avvenuta nella semiora delle 11.00) prima dei 90 minuti necessari per ultimare la combustione dei rifiuti presenti in griglia;
  - o nella giornata del 12 agosto l'analizzatore in continuo del mercurio ha registrato valori semiorari superiori a 50 μg/Nm³ (in particolare pari a 255 μg/Nm³ e 231,6 μg/Nm³ nelle semiore delle 12.30 e delle 13.00).
- Nella relazione del 29/8/2013 la TRM S.p.A., dopo aver illustrato l'evento "trip di caldaia" in termini di condizioni alle quali lo stesso si verifica e di quali conseguenze operative determina per la sicurezza dell'impianto, descrive le cause del superamento del parametro CO avvenute per la linea 1 nella giornata del 10 agosto; il gestore indica che si è trattato di casi di "trip di caldaia", determinati dal blocco momentaneo del ventilatore di coda e da un'anomalia dell'interruttore generale (che ha comportato lo spegnimento di entrambe le pompe di estrazione del condensatore ausiliario). Il gestore indica che il problema è stato risolto.
  - Per la linea 2 la TRM S.p.A. precisa che il superamento del valore limite del CO avvenuto il 12 agosto è stato determinato da un "trip di caldaia" conseguente all'arresto delle due pompe di alimentazione della caldaia (evento a sua volta causato da una perdita da una flangia del collettore di alta pressione). Il gestore precisa di aver risolto la causa originaria dell'anomalia.
- Dal confronto tra quanto accertato dall'ARPA e le prescrizioni da applicarsi anche in condizioni anomale di funzionamento dell'impianto, emerge il mancato rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale individuate ai richiamati punti 2.1.12, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.17 lettera c), 2.4.7, 2.4.8 e 2.4.21 lettera f) dell'allegato all'autorizzazione n. 27-3956 del 6/2/2012.
- L'art. 29-decies comma 9 del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
  - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità:
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;



c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente

#### RILEVATO che:

- Considerando i flussi di massa calcolati a partire dai dati dello SME disponibili, relativi alle
  giornate di malfunzionamento sopra descritte e riguardanti le sostanze emesse in atmosfera che
  devono essere misurate e registrate in continuo, non si ritiene, allo stato attuale e sulla base dei
  dati disponibili, che tali emissioni abbiano causato una situazione di comprovato pericolo per
  l'ambiente, in quanto gli stessi risultano inferiori rispetto a quanto preso in considerazione per le
  valutazioni ambientali dell'impianto.
- Inoltre sono stati rispettati i limiti temporali prescritti in caso di superamento dei valori limite di emissione in condizioni anomale di funzionamento ("per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore per linea", come stabilito dall'art. 16 comma 3 del D. Lgs. 133/2005).
- Per quanto riguarda l'unico episodio di superamento del valore limite semiorario per il parametro "polveri totali", da applicare anche in condizioni anomale di funzionamento dell'impianto (superamento nella semiora delle 19.30 del 11/7/2013), si ritiene che, come dichiarato dal gestore dell'impianto, l'intervento di eliminazione del bypass del filtro a maniche, già effettuato su tutte le linee dell'impianto, impedisca il ripetersi di un evento analogo.
- In merito agli episodi di superamento dei valori limite semiorari delle concentrazioni di CO nelle giornate del 11 luglio e del 10 agosto (linea 1) e nella giornata del 12 agosto (linea 2) e visti i diversi interventi messi in atto dalla TRM S.p.A. (descritti nella relazione del 29/8/2013), si ritiene che i malfunzionamenti che hanno causato anche tali superamenti possano essere scongiurati con l'esecuzione degli interventi prescritti con il presente provvedimento. In particolare, pur nel rispetto degli interventi necessari per la sicurezza dell'impianto, si ritiene che debbano essere rianalizzate le condizioni impiantistiche che possono condurre all'evento "trip di caldaia", tenendo in debita considerazione il fatto che, come prescritto dall'autorizzazione vigente, anche in condizioni anomale di funzionamento dell'impianto, non possono essere superati i valori limite relativi all'emissioni nell'atmosfera di CO e Toc e devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 133/2005, riportate fedelmente nell'autorizzazione vigente.
- Il presente provvedimento di diffida, che si adotta sulla base delle informazioni e dei dati ad oggi comunicati, riveste carattere di urgenza ed è pertanto possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### RITENUTO pertanto di:

• Adottare un provvedimento di diffida nei confronti della società TRM S.p.A., affinché l'attività autorizzata sia esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorizzazione vigente, stabilendo il termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate.



#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento di rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la DGP n. 1057-356536 del 2 agosto 2005, "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale; Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

#### **DETERMINA:**

- 1. Di diffidare la società TRM S.p.A., corrente in Torino, via Livorno n. 60, affinché nell'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi ubicato in via Gorini a Torino, rispetti integralmente le prescrizioni autorizzative richiamate in premessa.
- 2. Di prescrivere che entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la società TRM S.p.A. provveda ad adottare tutti gli interventi tecnici e gestionali necessari per risolvere tutte le irregolarità riscontate dall'ARPA ed in particolare affinché:
  - a. siano riviste le logiche di funzionamento dei bruciatori di supporto della combustione, che devono intervenire automaticamente e tempestivamente non appena la temperatura dei gas di combustione scende al disotto di quella minima prescritta e devono mantenere tale temperatura durante le operazioni di arresto dell'impianto e fintantoché vi sono rifiuti nella camera di combustione;
  - b. pur nel rispetto degli interventi necessari per la sicurezza dell'impianto, siano rianalizzate le condizioni impiantistiche che possono condurre all'evento "trip di caldaia", tenendo in debita considerazione il fatto che, come prescritto dall'autorizzazione vigente, nei casi di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni in atmosfera di CO e Toc e devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 133/2005;
  - c. siano riviste le logiche di attribuzione dello stato di impianto dello SME affinché i valori rilevati in presenza di rifiuti in camera di combustione siano sempre confrontati con i pertinenti valori limite di emissione;
  - d. siano ripristinate le logiche di funzionamento del sistema automatico che deve impedire l'alimentazione dei rifiuti qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite



- di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi;
- e. sia rinnovata la formazione tecnica del personale componente le squadre di conduzione dell'impianto, con particolare attenzione alla gestione della linea fumi, alla gestione degli allarmi e preallarmi segnalati dallo SME, alle comunicazioni delle anomalie, alle comunicazioni degli arresti e degli avvii dell'impianto ed alla conduzione dell'impianto in fase di spegnimento;
- f. siano ripristinati i polverimetri di processo (posizionati tra l'elettrofiltro e il reattore a secco) a servizio delle tre le linee di incenerimento, eseguendo le necessarie tarature.
- 3. Di prescrivere che la TRM S.p.A. provveda ad **inviare al Servizio scrivente e all'ARPA entro 15 giorni dall'ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 2,** una relazione tecnica firmata da professionista abilitato e competente in materia, che
  - a. accerti il rispetto di quanto prescritto nel precedente punto 2;
  - b. descriva quali sono state le cause che hanno portato al superamento del valore limite di emissione semiorario in atmosfera per il parametro CO, valido anche in condizioni anomale di funzionamento, nella giornata dell'11/7/2013 (linea 1) e gli interventi messi in atto o previsti per evitare il ripetersi di eventi analoghi;
  - c. specifichi come l'assenza del bypass sul filtro a maniche cambi gli automatismi di attivazione del bypass sul sistema catalitico di riduzione degli ossidi di azoto;
  - d. descriva le cause che hanno determinato la rilevazione dei valori alle emissioni in atmosfera di mercurio indicati nelle premesse e le modalità di soluzione previste o già attuate;
  - e. in merito all'avvio e alla fermata della linea 2 dell'impianto avvenuta in data 15/7/2013, indichi le cause dell'arresto e gli eventuali interventi di ripristino realizzati;
  - f. precisi le tempistiche previste per controllare, nelle più gravose condizioni di funzionamento dell'impianto, il tempo di permanenza, la temperatura minima ed il tenore di ossigeno dei gas prodotti in camera di combustione;
  - g. descriva gli interventi realizzati per risolvere le cause originarie dei "*trip di caldaia*" verificatisi nelle giornate del 10 e del 12 agosto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifica, ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 04/09/2013

Il Dirigente del Servizio Dott. Edoardo Guerrini

CM/